



COMUNE DI CUREGLIA

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la gestione della diffusione della zanzara tigre sul territorio del Comune di Cureglia

(Risoluzione municipale No. 585 del 30.08.2022)

Il **Municipio di Cureglia**, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'articolo 43, cpv. B del Regolamento comunale (ReCom) del 14 dicembre 2015;
- la risoluzione municipale 585 del 30.08.2022

ordina

Art. 1

Scopi

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Cureglia, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2

Caratteristiche

¹La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

²Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3

Provvedimenti

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

²In tale ambito, esso provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche o private.

³Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire a proprie spese, detti trattamenti. In caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire direttamente i trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese,

Art. 4 Obblighi

¹I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

1. vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
2. vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e dei giardini o chiuderli ermeticamente;
3. vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
4. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
5. colmare, ad esempio con la sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

²Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata.

³È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc.

Art. 5 Divieti

¹È in particolare vietato tenere all'aperto: copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

²I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano a tutti i biotopi, alle vasche/piscine con capienze superiore a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.-- a CHF 10'000.-- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia convenzionata o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia di contravvenzioni conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

